



Seduta del

1° marzo 2022

Comunicata il

4 marzo 2022

Protocollo n.

171/2022

Incarico di frazione PLD

concernente la pianificazione del territorio

Risposta del Governo

In merito ai punti 1 e 2: il Governo vede con occhio critico la valutazione di eventuali margini di manovra non ancora individuati nel quadro dell'attuazione della prima tappa della revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), denominata LPT1. Il motivo va ricercato nel fatto che con la LPT1 i requisiti posti alla pianificazione direttrice e delle utilizzazioni nel settore insediamento sono stati significativamente inaspriti. Ciò ha comportato un notevole ridimensionamento dei margini di manovra esistenti per il Cantone e i comuni. Se finora la pianificazione del territorio nei Grigioni è stata caratterizzata da un elevato grado di autonomia dei comuni, la LPT1 ha comportato un sensibile spostamento delle competenze verso il Cantone e la Confederazione. Sia il fabbisogno di zone residenziali, miste e centrali sia la loro occupazione devono essere determinati secondo le direttive federali. A tale proposito per il calcolo occorre prendere a riferimento l'intervallo che comprende gli scenari sull'evoluzione demografica elaborati dall'Ufficio federale di statistica. La possibilità di scegliere uno di questi scenari nonché la decisione riguardo alla distribuzione della futura evoluzione della popolazione all'interno del Cantone costituiscono i margini di manovra che sostanzialmente rimangono in capo ai Cantoni. Per il settore della tassa sul plusvalore, il margine normativo rimanente è stato spiegato nel messaggio "Revisione parziale della legge cantonale sulla pianificazione territoriale" (quaderno n. 5/2018–2019, p. 397). Il Governo si era adoperato affinché questi margini di manovra rimanenti venissero sfruttati quanto più possibile sia in relazione all'elaborazione del Piano direttore cantonale insediamento (PDC-I) sia in relazione alla revisione parziale della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100). È stato inoltre tenuto conto della notevole crescente importanza dei piani direttori affidando dal 2019 al Gran Consiglio la competenza di stabilire (art. 14 cpv. 1^{bis}) la strategia cantonale per lo sviluppo del territorio (comprende tra l'altro lo scenario dell'evoluzione demografica). Un'analisi come richiesta dall'inca-

rico dovrebbe venire eseguita nel quadro di una perizia esterna. Per ragioni di parzialità, il perito dovrebbe essere domiciliato al di fuori del Cantone. Sullo sfondo delle conseguenze della LPT1 precedentemente descritte, il Governo fa tuttavia osservare che ciò potrebbe tra l'altro comportare un margine di manovra inferiore rispetto a quanto ipotizzato finora. Una tale diminuzione dei margini di manovra sarebbe quindi stabilita da una perizia e in modo accessibile al pubblico. Ad esempio, la perizia giuridica "Rückzonungsstrategie des Kantons Luzern" del 23 agosto 2020 giunge alla conclusione che, in considerazione degli elevati requisiti della LPT riguardo al dimensionamento delle zone edificabili e della chiara volontà del legislatore riguardo al dezonamento senza eccezioni di zone edificabili sovradimensionate, la strategia di dezonamento del Cantone di Lucerna non sia assolutamente "troppo severa" (come criticato dai detrattori), bensì "molto moderata e pragmatica" (cfr. perizia, p. 5; disponibile all'indirizzo: <https://baurecht.lu.ch/rueckzonung>). Inoltre si deve ricordare la giurisprudenza già pronunciata prima della LPT1, secondo la quale le zone edificabili troppo grandi sarebbero contrarie alla legge e di conseguenza dovrebbero essere ridimensionate (cfr. DTF 140 II 25 consid. 6 con ulteriori rimandi).

In merito al punto 3: con la ponderazione degli interessi, il punto 3 affronta la metodica probabilmente più importante nella pianificazione del territorio. Nell'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) vengono espressamente definiti i passaggi necessari a questo scopo: gli interessi rilevati e valutati nel caso concreto devono essere presi in considerazione nel modo più completo possibile nella rispettiva decisione con incidenza territoriale. Questo modo di procedere esclude una attribuzione di priorità categorica agli interessi comunali. Inoltre, la ponderazione degli interessi si colloca nella competenza dell'istanza pianificatoria competente nel caso in questione. Nel caso delle pianificazioni locali si tratta dei comuni. Per i dettagli si rimanda al rapporto "raumplanerische Interessenabwägung" della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (disponibile su www.bpuk.ch > Dokumentation). Di conseguenza, il punto 3 dell'incarico risulta superfluo.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere tutti e tre i punti dell'incarico in oggetto.



In nome del Governo

Il Presidente:

Marcus Caduff

Il Cancelliere:

Daniel Spadin